



Azienda Speciale

"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DI BUONI PASTO

Art. 1

Il presente Regolamento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti e per i dirigenti è contenuta rispettivamente agli artt. 45 e 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000: *"Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Per ciò che attiene La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero"*. E poi nel terzo comma dell'art. 46 è scritto *"I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2"*.

Art. 2

La maturazione del buono pasto è limitata a n. 1 buono per giornata lavorativa. Ha titolo al servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni-pasto il personale dipendente dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, il personale comandato da altra amministrazione, che presta l'attività lavorativa nelle giornate dal lunedì al venerdì con un minimo di presenza in servizio di n. 6 ore complessive (pausa esclusa), che si accompagnano a una pausa non inferiore a trenta minuti e alla prosecuzione dell'attività lavorativa nelle ore pomeridiane per almeno n. 2 ore. La corresponsione del buono pasto potrà avvenire, in casi eccezionali e su specifica autorizzazione del Direttore, anche per le situazioni di diversa articolazione delle 6 ore lavorative minime.

Art. 3

In caso di missione il buono-pasto verrà corrisposto solo qualora il dipendente non presenti richiesta di rimborso della ricevuta delle spese sostenute. Un ulteriore buono-pasto verrà erogato qualora la missione superi le 11 ore complessive e termini oltre le ore 20,00.

Art. 4

In caso di pausa pranzo fruita presso la sede di lavoro, il sistema di rilevazione presenze provvederà in automatico al calcolo di un periodo di pausa di 30 minuti.

In caso di allontanamento dalla sede di lavoro per pausa pranzo, la timbratura in uscita e in entrata è obbligatoria e non sostituibile con altri mezzi.